

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3094

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIGI, GOMEZ D'AYALA, GRIFONE, AUDISIO, CREMASCHI, ROSINI, BETTIOL
FRANCESCO GIORGIO, COMPAGNONI, MONTANARI, VILLANI, MARABINI,
MICELI, FOGLIAZZA, FALETRA, GORRERI, BORELLINI GINA**

Annunziata il 23 luglio 1957

Abrogazione delle prestazioni personali obbligatorie per la costruzione di strade comunali

ONOREVOLI COLLEGHI! — In virtù del n. 6 dell'articolo 93 della vigente legge comunale e provinciale i comuni possono nei limiti e in conformità delle leggi istituire prestazioni d'opere a carico dei cittadini.

La legislazione alla quale rimanda la legge comunale e provinciale considera allo Stato le seguenti ipotesi di imposizione di prestazioni personali:

a) a carico dei sanitari e dei cittadini, in relazione alle singole attività e possibilità nel caso in cui nel comune vi siano malattie infettive di carattere epidemico, ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie;

b) nel caso di piena dei fiumi e di pericolo di inondazione, di rotte di argini, di disalveamento ed altri simili disastri ai sensi dell'articolo 62 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche e successive modificazioni;

c) in occasione di incendio nei boschi ai sensi dell'articolo 33 della legge 30 dicembre 1933, n. 3267, per il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;

d) per la costruzione e sistemazione obbligatoria di strade comunali ai sensi della legge 30 agosto 1868, n. 4613, completata dalle leggi 12 giugno 1892, n. 267, 19 luglio

1894, n. 337, e 4 luglio 1895, n. 390, nonché del regolamento 16 aprile 1874, n. 1906, col quale si ammise la possibilità della applicazione alternativa, a facoltà del contribuente, di conversione dell'obbligo di prestare le opere in una imposta proporzionale al numero delle giornate previste dalle deliberazioni del comune.

I profondi sentimenti di solidarietà popolare manifestatisi tutte le volte che il paese è stato colpito da gravi sciagure — basterebbe considerare i più recenti esempi delle alluvioni in Calabria, in Sardegna, nel salernitano, nel Polesine e delle inondazioni a ripetersi nella valle Padana — hanno reso però tutta la legislazione relativa alla imposizione di prestazioni di opere in occasione di gravi calamità non solo superflua, ma spesso in contrasto con il senso civico ed i sentimenti di umana solidarietà che animano il popolo italiano.

Non si è dato infatti mai il caso, pur nelle frequenti durissime evenienze che hanno colpito nel passato tanti comuni italiani, della necessità di ricorrere all'imposizione delle prestazioni di opere, poiché le popolazioni all'occorrenza hanno dato più di quanto potesse essere imposto dalla legge, scrivendo sempre pagine dense di sacrificio e di eroismo individuale e collettivo.

E del resto la legislazione alla quale si fa riferimento coincide più con la concezione di uno stato autoritario che con la moderna coscienza di una collettività nazionale profondamente democratica e solidale.

L'unico caso in cui i comuni si sono avvalsi ed ancora oggi si avvalgono della facoltà loro concessa a questo riguardo è quello della costruzione e sistemazione di strade. Ma l'imposizione applicata col criterio alternativo della effettiva prestazione e della traduzione in imposta in primo luogo si rivela contrastante con il principio costituzionale della progressività, ed in secondo luogo appare per la sua stessa natura assolutamente anacronistico come strumento della pubblica finanza.

Il criterio alternativo in generale seguito ha contenuto le opere nel limite di legge di 4 giornate, determinandone in lire 250 il valore ai fini della traduzione in imposta.

È superfluo considerare l'iniquità di siffatte determinazioni che finiscono con l'imporre il maggiore tasso di imposta al disoccupato, al mezzadro, al coltivatore diretto ed ai meno abbienti, i quali, nella impossibilità di tradurre in denaro il loro obbligo, saranno costretti a prestare il lavoro contribuendo così in misura molto maggiore del benestante. Tutto ciò senza considerare che, anche laddove l'imposta corrispondesse all'effettivo valore delle giornate lavorative, l'iniquità non per questo potrebbe considerarsi sanata, essendo posti sullo stesso piano ai fini della tassazione il ricco ed il più povero dei cittadini.

Molte ragioni consiglierebbero la totale abrogazione di tutto l'anacronistico sistema delle prestazioni personali obbligatorie e comunque una sostanziale innovazione ai testi di legge relativi alle inondazioni ed epidemie, innovazioni che considerando implicito l'obbligo del cittadino di prestare nei limiti delle sue possibilità la sua opera nelle gravissime evenienze innanzi dette, provvedano a comminare una sanzione, come nella ipotesi dell'articolo 33 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, a carico

di chi si rifiutasse di adempiere al suo elementare dovere civico.

Tuttavia una siffatta opportunità potrà essere considerata in altra occasione.

Al contrario la necessità dell'abrogazione della norma che autorizza l'imposizione di prestazioni personali anche nell'occasione della costruzione di strade e per lavori di sistemazione, appare invece di estrema urgenza quando si consideri da una parte la possibilità e il dovere costituzionale di assicurare anche in questo settore il rispetto del principio secondo il quale ciascuno contribuisce alla pubblica spesa secondo le sue possibilità e dall'altra l'anacronismo di una sorta di corvée incompatibile con l'evoluzione della organizzazione del comune moderno.

D'altra parte il vantaggio tratto dai comuni con l'applicazione delle prestazioni personali obbligatorie risulta di gran lunga inferiore alle possibilità derivanti dalla migliore applicazione di altre imposte.

Le esigenze di bilancio determinate dalla spesa per la costruzione e sistemazione obbligatoria di strade sarebbero largamente o meglio coperte attraverso l'applicazione di supercontribuzioni a carico degli strati più abbienti della popolazione, ove non si volesse né la prospettiva di una profonda riforma della finanza locale di cui ogni giorno di più si ravvisa la necessità, né provvedere alla copertura con apposite integrazioni a carico dello Stato, le quali importerebbero un onere assolutamente irrilevante.

Con l'articolo unico di cui consta la presente proposta di legge si vuole provvedere all'abrogazione delle norme relative all'imposizione di prestazioni personali per la costruzione e sistemazione di strade.

Essa si inquadra in quel complesso di provvedimenti legislativi che, in linea sia pure parziale, mirano a correggere il sistema dei tributi locali dalle più gravi contraddizioni con i principi costituzionali per assicurare una maggiore giustizia tributaria nel settore della finanza locale.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le norme relative alle prestazioni personali per la costruzione di strade comunali previste dalla legge 30 agosto 1868, n. 4613, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal regolamento 16 aprile 1874, n. 1906, sono abrogate.